



19441-22

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

T. A + CEM

Composta da:

LUCA RAMACCI - Presidente -  
ANGELO MATTEO SOCCI  
ALDO ACETO - Relatore -  
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO  
FABIO ZUNICA

Sent. n. sez. 302/2022  
CC - 08/02/2022  
R.G.N. 37253/2021  
Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 27/07/2021 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

letta la memoria dei difensori della ricorrente, AVV. (omissis) e AVV.

(omissis) ;

## **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. La sig.ra (omissis) ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 27/07/2021 del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore che, ritenuta nei suoi confronti la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell'importo di euro 147.897,64, corrispondente al profitto del reato.

1.1. Con unico motivo deduce la violazione di legge in relazione alla quantificazione del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti che non può corrispondere all'imposta evasa dall'utilizzatore delle fatture stesse.

2. Con memoria trasmessa via pec il 28/01/2022, i difensori della ricorrente hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso ribadendone la fondatezza)

3. Il ricorso è ammissibile (siccome proposto per violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 2, cod. proc. pen.) e fondato.

3. Costituisce insegnamento costante della Corte di cassazione quello secondo il quale, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, in quanto il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Rv. 267925 - 01; Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016, Rv. 266832 - 01; Sez. 3, n. 42641 del 26/09/2013, Rv. 257419 - 01);

3.1. ne consegue che, come condivisibilmente affermato da Sez. 3, n. 43592 del 2016, cit., il vincolo nei confronti dell'emittente può essere imposto in relazione al solo prezzo del delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, da individuare - in sede di sequestro - con riferimento a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato;

3.2. nel caso di specie, invece, il profitto confiscabile è stato determinato nei confronti della ricorrente in misura (euro 147.897,64) corrispondente all'imposta evasa dall'utilizzatrice, la società «Vito Service S.r.l.», nei cui confronti la società



legalmente rappresentata dalla (omissis) aveva emesso, in provvisoria tesi accusatoria, diciotto fatture per operazioni soggettivamente inesistenti dell'importo (imponibile) complessivo di euro 672.262,00 oltre IVA, appunto, pari ad euro 147.897,64;

3.3. l'ordinanza deve pertanto essere annullata *in parte qua* con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Nocera Inferiore che si uniformerà ai principi di diritto enunciati ai §§ 3 e 3.1.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di (omissis) con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Nocera Inferiore.

Così deciso in Roma, l'8/02/2022.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Luca Ramacci

